



Sent. n. 36/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Alessandra Sanguigni Presidente f.f. relatore

Dott. Saverio Galasso Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 79199, iscritto nel registro di Segreteria e promosso in riassunzione dalla Procura regionale nei confronti di XXXXX XXXXX, nato a XXXX il X/XX/XXXX (c.f. XXXXXXXXXXXXX) ed ivi residente in via XXXXXX XXXXXX n. X, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Trivelli ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore e presso lo studio legale in Roma, Via Flaminia n. 213;

Visto l'atto di intervento dell'INPS;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026,

con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa

Daniela Martinelli, il relatore Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni, il Pubblico Ministero, nella persona del VPG dott.ssa Maria Teresa D'Urso e l'Avv. Massimo Boccia Neri per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale interveniente, nonché l'Avv. Simone Trivelli, per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione in riassunzione, la Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio l'Ing. XXXXXXX XXXXX, per un'ipotesi di danno erariale asseritamente causato all'INPS, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 22.179,99 oppure, in subordine, della somma di € 14.293,03 corrispondente all'importo delle somme indebitamente liquidate in occasione di un intervento manutentivo edile effettuato con procedura di somma urgenza dal 14 gennaio al 12 febbraio 2013, sull'immobile situato in Guidonia Montecelio, via Tommaso Molin - Via Numa Pompilio n. 135, di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il pagamento è intervenuto in data 1° agosto 2013, previa fattura della ditta XXXXX XXX in data 30 aprile 2013.

2. Con sentenza n. XXXX/XXXX di questa Sezione giurisdizionale, il Collegio aveva definito il giudizio ritenendo intervenuta la prescrizione dell'azione erariale. La Sezione terza Giurisdizionale di appello, con sentenza n. XXX/XXXX depositata in data XX-X-2025, accertata la tempestività dell'azione erariale, ha accolto l'appello della Procura regionale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto il rinvio in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia sulle spese anche del grado di appello.

3. Il Pubblico Ministero, nei termini previsti, ha riassunto il giudizio con l'odierna citazione in riassunzione, nella quale ha riepilogato i fatti di causa già rappresentati nel primo atto introduttivo e le argomentazioni a supporto della domanda.

4. La vicenda trae origine dalla denuncia del 23 aprile 2018, presentata dalla Direzione regionale dell'INPS, in esito alle risultanze dei controlli ispettivi eseguiti sulla regolarità delle procedure di somma urgenza proposte dall'Ing. XXXXX, all'epoca dei fatti XXXXXXXXXXXX Tecnico Edilizio Lazio/1 nell'ente previdenziale.

4.1. Dai suddetti controlli sarebbero emerse numerose anomalie e irregolarità, fra l'altro, in relazione ad un intervento manutentivo di somma urgenza effettuato, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5-10-2010, n. 207, vigente all'epoca dei fatti di causa, per la bonifica dell'immobile in argomento, intervento di cui il convenuto era responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore dei lavori.

4.2. In un primo momento, nella relazione ispettiva del 2016 era stato indicato un danno pari a € 41.272,22, corrispondente al costo non giustificato per il trasporto dei materiali di risulta in discarica, risultante dal raffronto con la tariffa della Regione Lazio allora vigente applicata alle quantità dei rifiuti attestate nei Formulari Identificazione Rifiuti (FIR), come indicato nella prima relazione ispettiva; dal conteggio ispettivo derivava un costo complessivo per il trasporto pari a € 508,48, mentre quello riportato nello Stato finale dei lavori ammontava a € 41.780,70, con una differenza pari al suddetto importo contestato di € 41.272,22.

4.3. La Procura ha riferito che, per i medesimi fatti, il convenuto è stato sottoposto a un

procedimento disciplinare, conclusosi nel 2016 con la sanzione della sospensione dal servizio per dieci giorni (determinazione dirigenziale n. XXX del 7 dicembre 2016) e la richiesta, inevasa, di restituzione della predetta somma indebitamente liquidata, oltre interessi, rivalutazione e ulteriori oneri connessi al recupero.

4.4. Successivamente, tuttavia, a seguito dell'attività istruttoria eseguita dalla Procura regionale, è stato rinvenuto un Computo Metrico Estimativo, non reperito all'epoca della prima relazione ispettiva, allegato alla pratica edilizia relativa all'intervento, che ha consentito una rideterminazione del danno ritenuto subito dall'Istituto in € 22.179,99, corrispondente all'importo contestato in questa sede.

4.5. A tal riguardo, nell'atto introduttivo è dettagliata la differenza economica non giustificata tra i prezzi riportati nel Computo metrico estimativo, nello Stato finale dei lavori e nel prezzo della Regione Lazio, per un totale di € 22.179,99, in ordine alle seguenti voci: spese di noleggio (voce 2 dello Stato finale dei lavori) per

una differenza di importo pari ad € 1.136,16; spese per il trasporto di legno e plastica a discarica (voce 3 dello Stato finale dei lavori) per un importo differenziale pari ad € 6.730,00; spese di trasporto a discarica per masserizie generiche (voce 6 dello Stato finale dei lavori) per un importo in più pari ad € 7.563,03; spese per derattizzazione, disinfestazione e sanificazione (voce 7 dello Stato finale dei lavori) per una differenza in più di € 6.750,80.

4.6. A seguito delle eccezioni sollevate dal XXXXXX in sede di controdeduzioni, in via subordinata il requirente ha quantificato il danno da addebitare al convenuto in € 14.293,03, limitato alle sole voci di spesa concernenti il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta in discarica (voci 3 e 6 dello Stato finale dei lavori), con esclusione degli altri importi (voce 2 e voce 7) non direttamente riconducibili alla iniziale contestazione riferita allo smaltimento dei materiali.

4.7. Nell'atto di citazione viene contestata la violazione delle regole dell'evidenza pubblica in materia di appalti, in ragione dell'asserita mancanza

dei presupposti giustificativi della procedura di affidamento senza gara, così come previsti dall'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e dagli artt. 118 e 120 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, che disciplinano l'intervento a trattativa privata. Sul punto, viene riferito che, a fronte di una segnalazione di grave stato di abbandono dell'immobile oggetto dell'intervento risalente al 24 settembre 2012, il convenuto soltanto in data 14 gennaio 2013 provvedeva ad affidare l'esecuzione dei lavori manutentivi necessari, con un verbale di somma urgenza privo, tuttavia, dell'indicazione dei motivi legittimanti il ricorso alla procedura speciale e privo anche della relativa perizia giustificativa dei lavori. Ad avviso della Procura, questa tempistica dimostrerebbe che ben si sarebbero potute attivare le procedure ordinarie di affidamento o procedere, comunque, ad un raffronto comparativo dei prezzi di mercato.

4.8. La Procura regionale ha contestato anche la violazione delle norme in materia di custodia, conservazione e controllo dei documenti contabili, stante la rilevata mancanza di alcuni documenti

obbligatori; circostanza, questa, che non ha permesso un controllo puntuale sulla spesa effettivamente sostenuta in merito alle incongruenze nelle voci di spesa sopra indicate.

4.9. La suddetta posta di danno viene imputata al convenuto a titolo di dolo, in quanto riconducibile ad una scelta consapevole e volontaria di quest'ultimo, che sarebbe dimostrata dall'applicazione reiterata e continua dell'istituto della somma urgenza senza la verifica dei presupposti o, in subordine, a titolo di colpa grave, per aver il convenuto espletato l'incarico in modo superficiale e in violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, dell'obbligo di diligenza e di osservanza della disciplina in materia di appalti pubblici, obblighi ai quali era tenuto in qualità di tecnico professionista in questo specifico settore, nonché in veste di RUP e direttore dei lavori, nel procedimento di appalto di lavori d'urgenza di cui è causa.

5. Con atto di intervento adesivo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha depositato in data 22 dicembre 2025 una memoria nella quale, come

nel giudizio di primo grado, ha ripercorso l'intera vicenda ed ha chiesto l'accoglimento della domanda di condanna della Procura regionale. Ha sottolineato che il convenuto, in veste di responsabile del procedimento, ha posto in essere condotte, quantomeno connotate da colpa grave, in violazione di specifiche norme di legge e regolamento che disciplinano i lavori di somma urgenza, che nel caso in esame non si configurano tali. Ha aggiunto quindi che la mancata pianificazione dell'attività manutentiva e l'utilizzo della procedura di somma urgenza ha determinato anche il non rispetto dei parametri di costo previsti dalla Regione Lazio per lo smaltimento del materiale di risulta, con sussistenza del danno per l'INPS.

6. Si è costituito nell'odierno giudizio in riassunzione il convenuto, con memoria del 22 dicembre 2025. Dopo aver proceduto all'inquadramento della vicenda, riassumendo i fatti di causa, e all'esame critico dei documenti allegati al fascicolo della Procura, ha ribadito l'infondatezza degli addebiti a lui rivolti, e cioè di aver dato corso ad un procedimento per somma urgenza senza che ne ricorressero i presupposti e di aver assentito il

pagamento alla impresa incaricata dei lavori di somme non dovute per <<trasporto e scarico dei materiali di risulta>>.

6.1. Nello specifico ha evidenziato che non è in contestazione a suo avviso che l'intervento *de quo* fosse <<senza dubbio urgente ed indifferibile>>, atteso che va valutata la situazione ex ante (al momento in cui è pervenuta la segnalazione all'ing. XXXXXX) e non con valutazione ex post, fatta dagli ispettori basandosi su tutte le risultanze della pratica. Difatti, la Direzione Regionale Lazio con nota prot. n. XXXX del XX/01/2013 aveva qualificato lo stato dell'immobile in grave situazione igienica e di sicurezza, stato di abbandono dei locali con invasione di topi di grosse dimensioni e presenza di materiali che potrebbero essere causa di incendi. Il convenuto ha fatto presente che la Direzione ha evidentemente impiegato tre mesi dalla segnalazione del settembre 2012 per procedere alla comunicazione all'ufficio dell'ing. XXXXX XXXXXX per attivare le procedure di competenza. Lavori di contro repentinamente affidati da parte del convenuto ed eseguiti dalla ditta. Peraltro, ha anche

controdedotto che "nessuna norma prevede che la adozione della procedura di somma urgenza sia subordinata alla emissione di una previa diffida della ASL competente all'ente pubblico tenuto all'intervento"; la Direzione Regionale aveva riferito comunque di "segnalazioni pervenute per le vie brevi anche da parte della ASL RM G che sollecitava l'intervento urgente dell'Istituto". Indubbia quindi a suo avviso era la somma urgenza.

6.2. Ha eccepito l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo alla luce anche del disposto di cui all' art. 21, comma 1, D.L. n. 76/2020 che prevede che la prova del dolo richieda la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, non dimostrata dalla Procura. Neppure sussisterebbe la colpa grave limitata in base alla citata normativa solo alla condotta omissiva. Secondo la difesa del convenuto, non sussiste la invocata reiterazione, trattandosi di un unico caso qui in esame.

6.3. In subordine, ha considerato che è stato addebitato all'ing. XXXXXX di aver consentito la liquidazione alla impresa, per <<trasporto e scarico dei materiali di risulta>>, di una somma maggiore,

con un pagamento non dovuto di corrispettivi per € 22.179,99. Ma l'importo del presunto danno dovrebbe essere eventualmente ridotto ad € 14.293,03, non computando le spese non correlate a <<trasporto e scarico dei materiali di risulta>>, oggetto di contestazione, ma connesse ad altri corrispettivi, rispettivamente spese noleggio e spese per derattizzazione, disinfestazione e sanificazione. Ha comunque evidenziato l'opinabilità dei criteri di computo del costo delle operazioni di smaltimento dei materiali di risulta, nella specie le diverse valutazioni operate nella relazione ispettiva del 12/05/2016 basata sul Prezzario Regione Lazio 2013, e nella relazione dell'Ufficio Coordinamento Generale Tecnico Edilizio del 18/03/2021 basata, fra l'altro per le spese di derattizzazione, sul Prezzario CONSIP.

6.4. Più in particolare ha esposto le proprie controdeduzioni quanto alle maggiori spese contestate, sia sull'addebito di € 6.730,00 per <<trasporto di legno e plastica a discarica>> (Voce n. 3 - A03.03.004.a dello Stato Finale), sia sull'addebito di € 7.563,03 per <<trasporti a

discarica di masserizie generiche>> (Voce n. 6 NP2 dello Stato Finale).

6.5. Nel merito infine ha evidenziato una circostanza rilevante che lo ha portato ad apprezzare in maniera superiore tali voci del conto finale: la circostanza, cioè, che i materiali *de quibus* erano tutti mischiati e che, ai fini del loro corretto smaltimento, la ditta ha dovuto porre in essere tutta una lunga attività di cernita e separazione dei materiali stessi (plastica, legno, masserizie varie); in sostanza ha asserito che si è trattato non di un mero carico e trasporto a discarica, ma preceduto da necessarie operazioni complesse di separazione dei materiali.

6.6. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova per testimoni su specifici capitoli di prova, in ordine a varie attività prezzate a chiarimento dei costi; ha chiesto di ordinare alla Direzione Regionale INPS l'esibizione in giudizio delle risultanze della pratica per indennizzo assicurativo aperta in forza della polizza di assicurazione XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXX XXXXXX n. XXX/XXXXXXXXX.

7. All'udienza pubblica odierna, il Pubblico

Ministero, richiamati gli atti scritti già depositati ed illustrando quanto già rappresentato sia in punto di fatto che in punto di diritto, ha ribadito le conclusioni ivi rassegnate. Anche l'interveniente INPS, associandosi alle conclusioni della Procura, si è riportato agli atti, evidenziando la violazione dolosa di numerosi obblighi da parte del convenuto, sia in relazione alla normativa sui lavori pubblici, sia in relazione alla mancanza di documenti obbligatori quali il DURC. L'Avv. Trivelli si è riportato alle memorie difensive depositate, ribadendone le principali argomentazioni e sottolineando la buona fede del proprio assistito.

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. La fattispecie odierna riguarda il danno erariale correlato al maggior esborso di denaro pubblico, in una vicenda del 2013 di lavori manutentivi di un immobile di proprietà dell'INPS.

2. La decisione nel merito è inquadrata nel perimetro della pronuncia di appello, che ha ritenuto non

intervenuta la prescrizione dell'azione erariale.

3. In primis, non merita accoglimento l'eccezione relativa all'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 21 co. 2 del DL 76/2020 che considera per le condotte dolose foriere di danno erariale la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso ed esclude la colpa grave per le condotte commissive. Tale norma, come noto, limita la responsabilità erariale conseguente "ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta", ed in caso di colpa grave tale limitazione "non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente". La norma, difatti, ha determinato un diverso trattamento per le condotte gravemente colpose omissive rispetto a quelle commissive, le prime oggetto dell'azione contabile, le seconde sottratte all'addebito per un periodo transitorio. Ma, va precisato che, dal punto di vista temporale, la disposizione invocata è applicabile limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovverosia dal 17/07/2020. Sul punto vi è consolidata giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. II app., n. 305/2022, n. 186/2023

n.33/2024, n.48/2024, n.118/2024, n.309/2024; Sez. I app., n.11/2024). La disposizione invocata quindi non è applicabile al caso in esame.

4. Ciò posto, occorre valutare se si sia verificato l'asserito danno e se, appurato il nesso causale e la sussistenza del rapporto di servizio, nel caso, sussista l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

5. La Procura ha ritenuto che il danno sia configurato dalla differenza fra i prezzi esposti nella documentazione dei lavori, peraltro in modo non coerente fra XXX e XX, e corrisposti alla ditta che aveva effettuato gli interventi manutentivi, rispetto al prezzo della Regione Lazio vigente nel 2013 relativo, fra le altre tipologie, anche alle Opere edili, nonché per l'intervento di derattizzazione nel raffronto con un prezzo CONSIP.

6. La domanda è parzialmente accolta, limitatamente all'importo di € 7.563,03 relativo alla voce n.6 dello stato finale dei lavori, per le seguenti ragioni. Il danno così circoscritto è certo attuale ed esigibile, come esposto per tale voce dal requirente e desunto dalla relazione INPS- Coordinamento Generale Tecnico

Edilizio, pervenuta alla Procura in riscontro al Decreto istruttorio prot. XXXX del 17/02/2021.

7. Sicuramente non può non rilevarsi, in senso estremamente critico, che il convenuto, nella qualità di Responsabile unico del procedimento (RUP), di Direttore dei lavori nell'intervento *de qua* e consulente tecnico edilizio, pur ammettendo che sussistessero i requisiti della somma urgenza nel caso specifico, non ha documentato in modo trasparente i costi, le lavorazioni e non ha dettagliatamente predisposto e custodito gli atti necessari nella sequenza procedimentale. Le risultanze probatorie, come prospettato dalla Procura, derivanti dal confronto fra il XXX da ultimo prodotto (che è datato 30 gennaio 2013), lo stato finale dei lavori (che è datato 12 febbraio 2013) e il prezzario della Regione Lazio vigente nel 2013, hanno evidenziato un divario di prezzi che anche il Collegio ritiene in parte non giustificato.

7.1. Orbene, procedendo ad una valutazione *ex ante*, la tempistica (circa 3 mesi), che ad avviso della Procura avrebbe consentito una indagine di mercato al fine di scegliere la proposta economica più bassa,

intercorsa fra la segnalazione alla Direzione-Ufficio II (novembre 2012) dello stato di degrado dell'immobile in questione da parte dei terzi interessati (un centro sociale) e l'incarico conferito al convenuto per attivare le procedure di competenza (gennaio 2013), non risulta imputabile allo stesso convenuto, che invece è intervenuto con solerzia facendo eseguire i lavori in pochi giorni (verbale di somma urgenza del 14 gennaio 2013 ed ultimazione lavori del 12 febbraio 2013).

Risulta inoltre che la suddetta Direzione Ufficio II patrimonio ed approvvigionamenti (prot XXXX/2013), aveva provveduto a richiedere dei preventivi <<... a quattro tra le ditte di fiducia che solitamente si occupano di pulizia e di messa in sicurezza>> e che riscontri erano pervenuti soltanto dalle ditte XXX e XXXXX (quest'ultima poi incaricata).

Peraltro, il convenuto è intervenuto ritenendo sussistente l'urgenza, confidando nelle asserzioni evidenziate nell'attribuzione dell'incarico e prendendo atto della motivazione della Direzione, che qualificava grave la situazione igienica e di sicurezza e stato di abbandono dei locali.

7.2. Venendo a scrutinare le differenze di prezzo

contestate ed il correlato asserito danno, e facendo riferimento al computo metrico estimativo (CME) da ultimo acquisito, che introduce alcuni parametri, quali la quantità e il costo unitario, che con qualche limitazione e lievi difformità consentono di comprendere meglio lo stato finale dei lavori (SF) costituito da voci a corpo, nelle indagini è stata evidenziata la non coerenza con i dati riportati nei FIR, che sono documenti attendibili in quanto sono firmati dall'Impresa (Produttore del rifiuto) e dal Trasportatore e fungono sia da documento di accompagnamento al trasporto sia da documento per il conferimento al destinatario (discarica).

Ad avviso del requirente in particolare, il confronto tra i due documenti (CME e SF) fa emergere ulteriori aspetti contraddittori, per quanto qui di rilievo, nelle voci 2-3-6-7, illustrate nell'atto di citazione e che di seguito si sintetizzano:

Voce n. 2 - A04.01.005b.02: Il CME riporta un noleggio non corrispondente allo SF; il prezzo del noleggio con i corretti costi riportati nel prezzo della Regione Lazio, comprensivo di montaggio, smontaggio e trasporto, ammonta a complessivi € 723,09

anziché € 1.859,25;

Voce n. 3 - A03.03.004.a: pur volendo dare maggior significato al codice identificativo dell'attività anziché alla completa descrizione, nonostante la descrizione sia più evidente e di facile comprensione in merito all'attività eseguita, la cernita di materiali potrebbe, come limite massimo, essere riconosciuta solo per le quantità relative ai 2 FIR che hanno trasportato legno e plastica per complessivi € 24.000,00 anziché € 30.730,00;

Voce 6 NP2: per la sola voce trasporti a discarica, applicando il prezzo corretto di 23,65 €/tonnellata si ottiene un costo complessivo di € 508,48, includendo anche gli oneri di discarica, in base ai contenuti dei FIR, si ottiene un costo complessivo di € 3.416,98 anziché € 10.980,00; nello specifico, nel CME la voce relativa al trasporto è errata in quanto corrisponde ad un mezzo di capacità inferiore 1,5 ton non coerente con il trasporto indicato nei FIR; la voce corretta è A.03.03.05: 23,65 €/ton anziché 57,62 €/ton, applicata invece dal convenuto;

Voce 7 NP3: i costi medi praticati sul mercato (da prezzo CONSIP per l'area del Comune di Roma)

all'epoca dell'intervento comportano una spesa di € 1.249,20 anziché € 8.000,00.

8. Il Collegio ritiene di dover limitare la contestazione alle sole voci 3 e 6 cioè, solamente alla domanda in subordine avanzata dal requirente escludendo le voci 2 e 7, sia perché per queste due voci si tratta di elementi non riconducibili allo smaltimento di materiali di risulta in discarica, sia soprattutto per i seguenti motivi.

-Voce 2 noleggio: ad avviso del Collegio, anche se il convenuto non si è premurato di seguire e registrare nello stato finale quanto indicato nel CME, al fine di poter raffrontare esattamente le quantità, i costi e le lavorazioni/servizi, tuttavia l'osservazione dei documenti mostra sufficiente coerenza per il noleggio, fra lo stato finale dei lavori pur con indicazione del costo a corpo (€ 1.859,25) e il precedente computo metrico estimativo indicato con il costo orario (€ 1.848,35), e ciò quanto all'oggetto (elevatore) e all'importo, anche se il codice dei lavori indicato non coincide esattamente (è lo stesso solo per la prima numerazione A.04.01). Nella sostanza, si tratta di una non corretta rappresentazione, ma l'oggetto è

corrispondente, il costo finale è quasi coincidente (l'importo dello SF è di pochi euro superiore) e sufficientemente documentato e quindi non è comprovata una maggiore spesa.

-Voce 7 derattizzazione. In primo luogo, anche tale ambito non attiene prettamente alle contestazioni sui costi del conferimento in discarica. Comunque, lo stato finale dei lavori e il computo metrico estimativo, che è più preciso perché dettaglia la voce della derattizzazione (1,40€/m²), disinfestazione (1,20€/m²) e sanificazione (2€/m²) per 1.800 m², non è confrontabile, come invece indica la relazione ispettiva del 2021 semplicemente con quello CONSIP allegato in atti dal requirente, che attiene a un contratto di Facility Management, che verosimilmente sconta economie di sistema con prezzi probabilmente e singolarmente minori, e riguarda la sola derattizzazione 0,237 €/m² (pag. 11), con altri tipi di disinfestazione/sanificazione non corrispondenti a quelli qui in esame. Non sussistono nel prezzario regionale tali specifiche voci che indichino i relativi costi (dato il riferimento solo all'allegato Consip). Il dettaglio del CME spiega con sufficiente chiarezza

il costo finale (€ 8.000) indicato sinteticamente nello SF.

9. Quanto all'asserito danno correlato alla voce 3 il Collegio condivide le argomentazioni giustificative del convenuto, nel senso che l'importo contestato (€ 6.750) può essere verosimilmente ricondotto all'attività di cernita e preselezione del vetro che deriva dal calcolo € 1,50 x Kg. 4.500, tonnellate indicate nel FIR (FIR vetro n. 197524 del 22-2-2013), FIR versato in atti e non disconosciuto dal requirente o dall'INPS.

10. Terminando con l'analisi della voce 6, che riguarda "trasporti a discarica", per cui è stato indicato nello SF l'importo di € 10.980, e su cui la Procura, sulla base delle relazioni INPS, ha ritenuto che si sarebbe dovuto applicare il prezzo corretto di 23,65 €/ton anziché quello di 57,62 €/ton, applicato invece dal convenuto, va rilevato quanto segue. L'importo unitario maggiore (57,62€/ton) preso a riferimento dal convenuto, come da prezzo riguarda il "carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le

norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica". Per l'espletamento di tale attività, il convenuto afferma che è stato necessario l'utilizzo di cassoni, risultante dalle n. 5 ricevute di XXXX X.X.X. agli atti, ove risulta un trasporto con cassoni. Tuttavia, risultando differente il dato fra CME e SF, la documentazione versata in atti dal convenuto non supporta le argomentazioni difensive, visto che non è dato riscontrare nelle ricevute SEPA in atti la corrispondenza con le demolizioni dell'immobile in oggetto o comunque in qualche modo a quei lavori riconducibile (solo un vago riferimento alla via Pompilio), mancando anche il riscontro con i FIR e l'autorizzazione della direzione lavori. Comunque, se anche fosse applicato il prezzo unitario di €57,62/ton per 21,5 Tonnellate l'importo sarebbe quello esposto nel CME (cioè A.03.06 limitato ad € 1.238,83) oltre agli oneri di discarica e non già quello dello stato finale, importo del quale non è chiarita la

composizione dei costi. In sostanza non è dato comprendere la correttezza della valutazione dei costi e del corrispettivo per la voce 6.

11. Il danno così accertato causato all'INPS è imputabile all'Ing. XXXXXX, legato da rapporto di servizio all'Amministrazione, per aver causato con colpa grave il danno all'INPS, con il pagamento in più di € 7.563,03 relativo alla voce 6, contestato dal requirente (costo complessivo di 3.416,98 per la sola voce trasporti a discarica, applicando il prezzo corretto di 23,65 €/ton si ottiene un costo complessivo di 508,48 €, includendo anche gli oneri di discarica, in base ai contenuti dei FIR, si ottiene un costo complessivo di 3.416,98 € anziché 10.980,00).

12. La gravità della colpa è correlata alla condotta negligente nell'aver corrisposto tale maggior somma, non avendo applicato il prezzo come risultante dal prezzo, o documentato il differente costo, condotta attuata in qualità di direttore dei lavori e RUP, attinente al controllo tecnico, contabile e amministrativo sull'esecuzione dell'opera, vieppiù grave essendo il convenuto un tecnico esperto di settore. Come su specificato, dalla documentazione in

atti e dalle difese, non è possibile desumere una diversa e pregnante argomentazione giustificativa esimente.

13. Non rileva il riferimento all'indennizzo assicurativo eventuale che, da quanto qui si desume in atti (rif. nella determina INPS n.XXX/2013), riguarderebbe il ristoro al patrimonio da atti vandalici, di cui non risulta documentata alcuna denuncia.

14. Tutto ciò considerato, la domanda è parzialmente accolta e per l'effetto il convenuto ing. XXXX XXXXXX è condannato al pagamento di € **7.563,03** in favore dell'INPS, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento del 2013, ed interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

15. Le spese di giudizio anche del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato, come quantificate nel dispositivo, in applicazione dell'art. 31, comma 5 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel

giudizio di responsabilità iscritto al n. 79199 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna XXXX XXXXXX, come in epigrafe identificato, al pagamento di € 7.563,03 (settemilecinquecentosessantatre//03) in favore dell'INPS, oltre rivalutazione monetaria dal pagamento del 2013, ed interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna il convenuto altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio anche del grado di appello, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

Il Presidente f.f. estensore

Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **759,57 (settecentocinquantanove/57)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente